

COMUNE DI CORMANO
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
(approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 30.09.2003)

INDICE

ART. 1	DEFINIZIONE
ART. 2	METODOLOGIE DI COMPOSTAGGIO
ART. 3	RIFIUTI COMPOSTABILI
ART. 4	ITER PROCEDURALE
ART. 5	RIDUZIONE TARIFFARIA
ART. 6	DECORRENZA RIDUZIONI
ART.7	SANZIONI

ART. 1

Definizione

1. Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
2. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere. I rifiuti devono essere mescolati e innaffiati periodicamente: per migliorare o accelerare la trasformazione può essere utile l'impiego di enzimi attivanti e integratori minerali.

ART. 2

Metodologie di compostaggio

1. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini del territorio comunale che siano iscritti a ruolo presso l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione o, quali cittadini di nuova residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per l'iscrizione nell'Anagrafe Tributaria.
2. Il requisito fondamentale per partecipare all'iniziativa è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.
3. La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza superiore a cinque metri dal confine della proprietà, o inferiore a cinque metri, previo accordo sottoscritto dal confinante e allegato alla modulistica di cui all'art.4 comma 1. E' concessa la riduzione a mt.3 dal confine stradale.

ART. 3

Rifiuti compostabili

1. Sono compostabili le seguenti sostanze:
 - Rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce);
 - Ramaglie, potature, erba, fiori e foglie;
 - Cartone, segatura e trucioli di legno non trattato;
 - Residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
 - Escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura;
 - Cenere di legna.
2. E' vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: plastica e gomma in genere, metalli in genere, legno verniciato o impregnato, calcinacci, vetro, olio di friggitura, lettiere di animali

domestici, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

ART. 4

Iter procedurale

Per partecipare all'iniziativa sul compostaggio domestico è necessario:

1. compilare l'apposito modulo ("Modulo per l'adesione al Compostaggio Domestico", disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, e restituirlo allo stesso entro il 20 gennaio dell'anno a cui si riferisce il tributo.
2. ritirare l'apposita compostiera distribuita dall'Ufficio Ecologia entro i 15 giorni successivi alla presentazione del modulo.

ART. 5

Riduzione tariffaria

1. La riduzione della sola parte variabile della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA), viene commisurata di anno in anno in misura pari alla quota percentuale di frazione umida sul totale dei rifiuti avviati a recupero, comunicata dall'Ufficio Ecologia entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Verrà riconosciuta alle utenze che ne avranno fatta richiesta secondo quanto previsto dall'art.3, solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche di corretto utilizzo della compostiera. Le verifiche, a cura del Servizio Ecologia avverranno entro 30 giorni successivi alla data di consegna della compostiera e comunque in qualsiasi momento per accertare la reale e continuativa attività di compostaggio.

ART.6

Decorrenza riduzioni

1. Il diritto alla riduzione della parte variabile della TIA, decorre a partire dall'anno di sottoscrizione del modulo di adesione ed è riconosciuto nella prima fattura successiva.

ART.7

Sanzioni

1. In caso di mancato rispetto della metodologia di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, su segnalazione del Servizio Ecologia, viene attuata l'immediata sospensione delle riduzioni tariffarie vigenti e applicata la sanzione prevista pari ad Euro 103,29.